



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 11/08/2005**

Bollettino regionale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2005, n. 679

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 18 gennaio 2005 tra Regione Puglia ed il Comune di Canosa di Puglia ai sensi della l.r. n° 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n° 267/00 per la realizzazione di uno stabilimento industriale per la lavorazione carni (senza macellazione) da parte della ditta: S.I.C.E. s.r.l.

### **IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

VISTO che in attuazione delle l.r. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed integr. e dell'art.34 del D.lgs n. 267/2000, in data 18 gennaio 2005 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di CANOSA DI PUGLIA apposito "Accordo di Programma", autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n°1990 del 23 dicembre 2004 per la realizzazione di uno stabilimento industriale per la lavorazione carni (senza macellazione) in variante allo strumento urbanistico vigente (P.F.) e al P.R.G. all'epoca adottato e successivamente approvato con delibera G.R. n. 118 del 15.02.2005;

VISTA la deliberazione n° 6 del 31 gennaio 2005, con la quale il Consiglio Comunale di CANOSA DI PUGLIA ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, il suddetto "Accordo di Programma";

VISTO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio del permesso di costruire, a cura della Soc. "S.I.C.E. s.r.l." dovrà essere fornita, al Comune di CANOSA DI PUGLIA, idonea e formale garanzia (fidejussoria, ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

VISTO che dagli elaborati del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio approvati con delibera di G.R. n. 1748 del 15/12/2000, l'area oggetto d'intervento è classificata nell'Ambito territoriale esteso di valore normale "E", e pertanto per le opere in progetto non è previsto il rilascio del parere paesaggistico in base all'art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del predetto Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;

VISTO il IV comma dell'art.34 del D.lgs n. 267/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente (P.F.) ed adottata (P.R.G.);

## DECRETA

- E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico vigente (P.F.) e al P.R.G. all'epoca adottato e successivamente approvato con delibera G.R. n. 118 del 15.02.2005 del Comune di CANOSA DI PUGLIA, l' "Accordo di Programma" per la realizzazione di uno stabilimento industriale per la lavorazione carni (senza macellazione) della Soc. "S.I.C.E. s.r.l." Sottoscritto in data 18 gennaio 2005 dalla Regione Puglia e dal Comune di CANOSA DI PUGLIA in attuazione della l.r. n° 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico. Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art. 6 della l.r. del 12 aprile 1993, n° 13.

Bari, lì 1 agosto 2005

Vendola

---